

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

[•]

(la “Stazione Appaltante”)

E

[•]

(l’“Aggiudicatario”)

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MENSE AZIENDALI.

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

[●], con sede in [●], Via [●], n. [●] (C.F. e P. I.V.A. [●]), in persona del [●], [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società che rappresenta, (“[●]” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**”);

E

[●], con sede in [●], Via [●], n. [●], (C.F. [●]) in persona del [●], [●], domiciliato [●] (“[●]” e/o l’“**Aggiudicatario**” e/o “**Appaltatore**”);
(congiuntamente, le “**Parti**” e, disgiuntamente, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

A. Con Decisione dirigenziale a contrarre del [●] n. [●] è stata determinata l’indizione della “*Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle mense aziendali*” (di seguito anche la “**Procedura**”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 108, co. 2, lett. a), e 130, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (“**Codice**” e/o il “**D.Lgs. 36/2023**”);

B. [●];

C. ad esito della Procedura, con provvedimento del [●], (PG [●]), è stata disposta l’aggiudicazione in favore di [●], (l’“**Aggiudicatario**”), previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, nonché dell’espletamento, con esito favorevole, degli adempimenti di legge, per l’importo complessivo di Euro [●], (il “**Corrispettivo**”);

D. la Stazione Appaltante ha attivato, in data [●], PG [●], presso la B.D.N.A.

(Banca Dati Nazionale Antimafia), la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii., (il "**D.Lgs. 159/2011**"), circa la non sussistenza di quanto previsto all'art. 67, [●]

E. nel presente documento sono richiamate le norme previste dalla Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la Repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" (la "**L. 190/2012**");

F. (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto [●];

G. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (il "**Contratto**");

H. il Responsabile Unico del Progetto (il "**RUP**"): Dott. Renato Profili;

I. il Codice Identificativo di Gara (il "**CIG**") è [●];

J.[●],

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse (le "**Premesse**") ed i documenti contrattuali, di cui al successivo comma 1.3. (i "**Documenti Contrattuali**"), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

1.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

1.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti, i seguenti documenti contrattuali, depositati presso la Stazione Appaltante, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati allo stesso, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:

- 1.** il Bando di Gara ("**Bando**");
- 2.** il Disciplinare di Gara e i relativi allegati ("**Disciplinare**");
- 3.** il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, congiunto di Metro Brescia e di Brescia Trasporti ("**Capitolato**" e/o "**CSA**");
- 4.** il Disciplinare Tecnico di [●] (il "**Disciplinare Tecnico**");
- 5.** *eventuali* chiarimenti forniti in fase di Gara;
- 6.** il Codice Etico e di Comportamento di [●] e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
- 7.** l'offerta dell'Aggiudicatario, comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, (l'"**Offerta**");
- 8.** Il Patto di integrità.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3., ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente comma 1.3., vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.5. Il Contratto costituisce, per le Parti, fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

1.6. L'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto, e si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività in qualità di Aggiudicatario;

d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) [•]

ARTICOLO 2 – OGGETTO

[•] affida a [•], che accetta, il servizio di gestione della mensa aziendale, l'”Affidamento” e/o l'”Appalto”), nel rispetto delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui al Capitolato, al Disciplinare Tecnico ed ai Documenti Contrattuali, a cui si rinvia, e nonché della normativa civilistica, pubblicistica

e di settore vigenti ed applicabili in materia, per il corrispettivo, non impegnativo per la stazione Appaltante, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 3 – DURATA E OPZIONI

3.1.La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.2.La Stazione Appaltante si riserva [•].

3.3.Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Il corrispettivo, inteso come importo massimo raggiungibile e, pertanto, non vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad Euro [•] ([•]), oltre I.V.A. e altri oneri fiscali, se dovuti (il "Corrispettivo").

4.2. [•]

4.3.Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DEI PREZZI

5.1. A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, i prezzi della relativa prestazione sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, previa valutazione di Metro Brescia e di Brescia Trasporti.

5.2.Ai sensi dell'art. 60, co. 3, del Codice, ai fini della determinazione delle

variazioni di cui al precedente paragrafo, si utilizzeranno gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT, oltre che eventuali ulteriori indici adottati in pendenza di esecuzione.

5.3.La revisione dei prezzi è ammessa a condizione che non alteri la natura generale del Contratto e nei limiti delle risorse di cui all'art. 60, co. 5, del Codice.

5.4.Per tutto quanto non disciplinato si rinvia all'art. 60 del Codice.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

6.1. L'Aggiudicatario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad eseguire e far eseguire, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Contratto e dai Documenti Contrattuali, a propria cura e spese, fino alla scadenza del termine di durata del Contratto, tutte le attività che dovessero risultare necessarie ai fini della corretta ed ottimale esecuzione delle prestazioni di cui all'Appalto, nonché tutti gli altri obblighi previsti dal Contratto, ad eccezione di quelli espressamente posti a carico della Stazione Appaltante in virtù del Contratto e dei Documenti Contrattuali.

6.2. Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente comma 6.1., l'Aggiudicatario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:

- a)** alla realizzazione dell'Appalto a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni previste nei Documenti Contrattuali;
- b)** a rispettare, e far rispettare, le norme in materia ambientale rilevanti nell'ambito della realizzazione ed esecuzione dell'Appalto;
- c)** a fornire al RUP e, comunque, al preposto rappresentante della Stazione Appaltante, tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, in forma

sia orale sia scritta;

d) ad informare la Stazione Appaltante in relazione:

i. ad ogni circostanza o evento che possa comportare ritardi

nell'esecuzione delle prestazioni;

ii. alle controversie, ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi

e/o arbitrali da parte o nei confronti dell'Aggiudicatario e di cia-

scuno dei soci, dipendenti o collaboratori, che possano pregiu-

dicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal

Contratto;

iii. ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa

avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla capa-

cità dell'Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni contrat-

tuali.

6.3. L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regola-
menti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro,
in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso,
tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza
o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che
possano derivare a tali persone, o essere cagionati da tali persone, nell'ese-
cuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni
oggetto dell'Appalto.

6.4. L'Aggiudicatario si impegna a relazionare ed a tenere costantemente in-
formata la Stazione Appaltante circa l'attività espletata, fornendo, senza al-
cun onere aggiuntivo rispetto al Corrispettivo, notizie, informazioni, chiari-
menti e copia della documentazione inerenti all'esecuzione delle prestazioni,

anche in ottemperanza a quanto previsto nei Documenti Contrattuali.

6.5. L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

6.6. In caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Aggiudicatario dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Aggiudicatario, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

6.7. L'Aggiudicatario manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali. In particolare, egli è responsabile:

- a)** dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dell'Appalto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate dal Contratto e dai Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b)** dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dall'Aggiudicatario

o dai suoi dipendenti o consulenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività inerenti all'Appalto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Aggiudicatario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della esecuzione dell'Appalto e delle prestazioni connesse.

ARTICOLO 8 – PENALI

Si rinvia all'art. 19. del Capitolato.

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA

9.1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, l'Aggiudicatario ha prestato, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice. Tale garanzia, rilasciata in data [•] da [•], è pari a [•] ([•]).

9.2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il dell'Appalto nel caso di risoluzione del Contratto, ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza dei contratti collettivi, delle legge e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato l'Appalto.

9.3. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rinvia alla Documentazione Contrattuale.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

10.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà come segue:

[•]

10.2. Le fatture dovranno riportare il numero e data dell'Ordine/Contratto cui si riferiscono.

10.3. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine/Contratto. Sulle fatture dovranno essere inserite oltre al numero d'ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna, il Codice CIG. Ai fini dell'applicazione dello "*split payment*", l'I.V.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "*scissione dei pagamenti*".

10.4. Le fatture non conformi verranno respinte per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

10.5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

10.6. Qualora, alla data di emissione della fattura, non sussista in capo

all'Appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

10.7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 60 gg d.f.f.m previo accertamento della regolarità e correttezza delle prestazioni eseguite e previa verifica della regolarità contributiva e alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

11.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") (la "**L. 136/2010**") in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

11.2. A tal fine, l'Aggiudicatario si obbliga:

a) ad utilizzare il conto corrente [•], dedicato anche in via non esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] ovvero altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della L. 136/2010;

b) a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale

del/i soggetto/i delegato/i ad operare su tale/ conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera (b) trasmessi alla Stazione Appaltante;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara [•].

11.3. L'Aggiudicatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

b) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Aggiudicatario, alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - qualora abbiano notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla

L. 136/2010.

11.4. La Stazione Appaltante verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 3., lett. c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

11.5. L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/vengano riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.

11.7. [•]

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

12.1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

12.2. Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

12.3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Stazione Appaltante od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni

di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Stazione Appaltante od a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;

b) eventuali danni a cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; l'Aggiudicatario è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

12.4. La Stazione Appaltante è, inoltre, manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte dell'Aggiudicatario di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

13.1. La Stazione Appaltante, qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto o con quanto offerto in sede di procedura, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; la diffida ad adempiere sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C.

13.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la

facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'Appalto a terzi in danno all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

13.3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;

b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia;

c) nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

13.4. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'Aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

b) penali a carico dell'Appaltatore.

13.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del contratto. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, la Stazione Appaltante - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b) perdita dei requisiti di partecipazione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale;
- d) applicazione di tre penalità;
- e) superamento del limite del 10% per penali irrogate;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- i) Interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità;
- k) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente;
- l) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza sul lavoro;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nei Documenti Contrattuali, anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

14.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.

14.3. In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

14.4. La Stazione Appaltante avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

14.5. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata da parte della Stazione Appaltante.

14.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia

ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

14.7. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

15.1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

15.2. Nei casi di cui al precedente comma, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

15.3. La Stazione Appaltante non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) interruzione dei pubblici servizi;

(b) scioperi;

(c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;

(d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in ordine alle prestazioni oggetto del Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

[•]

ARTICOLO 17 - PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA

17.1. L'Appaltatore è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

17.2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti norme disciplinari.

17.3. L'Appaltatore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da

tenere all'interno delle aree della Stazione Appaltante ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata.

17.4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

17.5. L'Appaltatore dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi della Stazione Appaltante nell'ambito della propria attività.

17.6. L'Appaltatore, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E

CESSIONE CREDITI

18.1. [•]

18.2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 ove applicabile.

18.3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art.120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

18.4. In caso di inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 19 - D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE

19.1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara formalmente:

a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento della Stazione Appaltante e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 231/2001**”), e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

19.2. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata di esecuzione del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli

ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

19.3. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Stazione Appaltante sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 20 - REGISTRAZIONE, ONERI E SOTTOSCRIZIONE

20.1. Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad Euro **[•]** (**[•]**/00), sono a carico dell'Aggiudicatario.

20.2. L'Aggiudicatario ha provveduto ad assolvere, in data **[•]**, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

20.3. In caso di registrazione del Contratto non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella assolta al momento della stipula del contratto (*Agenzia delle Entrate Risposta n.446/2023*).

20.4. Il Contratto è sottoscritto con firma digitale.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle società del Gruppo Brescia Mobilità – previo accordo di contitolarità – per le finalità connesse alla Procedura ed alla successiva predisposizione del contratto.

21.2. L'Aggiudicatario ha preso visione dell'informativa inerente al trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale al link: <https://www.bresciamobilita.it/informativa-generale>.

21.3. Si precisa che le prestazioni di cui all'Appalto determinano il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e l'affidatario agirà in qualità di Titolare Autonomo.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE AL CONTRATTO - LEGGE APPLICABILE

22.1. Qualunque modifica al Contratto, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

22.2. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alle condizioni definite dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa civilistica, pubblicistica e di settore vigenti ed applicabili in materia.

[•]

ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI - DOMICILIO DELLE PARTI - DELEGHE

23.1. Salvo le specifiche forme espressamente previste nei precedenti articoli, ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A/R. ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

Aggiudicatario: [•];

Stazione Appaltante: [•].

23.2. Le comunicazioni dell'Aggiudicatario riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento dell'Appalto, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. all'indirizzo:

[•].

23.3. Le comunicazioni della Stazione Appaltante relative a diffide ad adempiere, risoluzione del Contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

23.4. Eventuali contestazioni che l'Aggiudicatario intendesse avanzare in

merito ad eventuali comunicazioni ricevute dovranno essere presentate

all'indirizzo **[•]**, entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, inten-

densosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata inte-

gralmente e senza alcuna eccezione.

23.5. Le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

a) per l'Aggiudicatario **[•]**;

b) per la Stazione Appaltante: **[•]**.

23.6. La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario potranno, di volta in volta,

delegare qualsiasi poteri, autorità, funzioni e discrezionalità che competono

loro e potranno in qualsiasi momento revocare tale delega.

23.7. Tali deleghe o revoche dovranno essere fatte per iscritto firmate dai

legali rappresentanti e, nel caso di delegazione, dovranno specificare i po-

teri, l'autorità, le funzioni, la discrezionalità così delegata e la persona o per-

sone cui essi sono delegati. La delega avrà effetto nel momento in cui essa

sarà notificata all'altra Parte. Qualsiasi persona munita di delega dovrà

avere il diritto di esercitare i poteri, l'autorità, le funzioni e la discrezionalità

così delegate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

[•]

[•]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

[•]

[]

(Documento Elettronico Firmato Digitalmente)

SCHEMA